



MANUALE INTEGRATO QUALITÀ E PREVENZIONE DEI REATI

ALLEGATO B

PRESUPPOSTI DI RESPONSABILITA' AI SENSI DEL D.LGS 231/01 ED ELENCO DEI REATI

	Data	Approvazione Consiglio di Amministrazione	Ratifica Presidente
Emissione	21/12/2009		
Rev. 01	20/01/2016		
Rev. 02	26/05/2016		



PRESUPPOSTI DI RESPONSABILITA' AI SENSI DEL D.LGS 231/01 ED ELENCO DEI REATI



23/05/2016

ALLEGATO B

Revisione **02**

IL DECRETO LEGISLATIVO n.231 del 2001

Con il D.Lgs. 231/2001 – emanato in forza della legge Delega n. 300/2000, legge che ratifica tra l'altro una serie di trattati internazionali anche in materia di contrasto alla corruzione – è stato introdotto nel nostro ordinamento il principio della responsabilità degli Enti¹ per fatti- reato commessi nell'esercizio dell'attività degli Enti stessi.

Si tratta in sostanza di una responsabilità ibrida, che si pone a metà strada tra la responsabilità penale in senso stretto, tuttora ancorata alla persona fisica, e la responsabilità da illecito amministrativo regolamentata dalla L. 689/1981. La stessa Relazione al D.Lgs. 231/2001 parla di «nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo», dal momento che «tale responsabilità, poiché conseguente da reato e legata (per espressa volontà della legge delega) alle garanzie del processo penale, diverge in non pochi punti dal paradigma di illecito amministrativo» vigente nel nostro ordinamento. Sta di fatto che, con la normativa in commento, viene introdotta la possibilità di infliggere sanzioni direttamente in capo all'Ente a cui è riconducibile la persona fisica che ha commesso un determinato reato. In pratica, se tecnicamente non si può parlare di una vera e propria responsabilità penale della persona giuridica, la responsabilità in questione è molto più prossima alla natura penalistica che ad altra.

Il D.Lgs. 231/01 introduce il quadro generale della responsabilità, dettando i principi generali, i criteri di attribuzione, le sanzioni, l'impatto sul patrimonio dell'Ente e sulle sue vicende modificative, nonché la procedura di accertamento e di irrogazione delle sanzioni. Il medesimo corpus normativo individua quindi analiticamente per quali reati è attribuibile la responsabilità.

I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ "PENALE" DEGLI ENTI: I CRITERI OGGETTIVI

Come già accennato, affinché vi sia un'attribuzione in concreto di responsabilità in capo all'Ente/Società occorre che siano soddisfatti alcuni criteri di stampo oggettivo ed altri di stampo soggettivo.

L'art. 5 del D. Lgs. 231/01 pone tre criteri di natura oggettiva, in base ai quali è appunto possibile attribuire all'Ente/Società la responsabilità per un reato commesso nell'esercizio dell'attività tipica. I criteri in questione sono i seguenti:

1. Il reato è stato commesso nell'interesse dell'Ente o a suo vantaggio.

Il criterio in esame pone due condizioni fra loro alternative per l'attribuzione di responsabilità, unificate dal comune rilievo del beneficio che l'Ente avrebbe potuto conseguire o ha realmente conseguito. La prima condizione attiene alle finalità che il soggetto autore del reato si proponeva con la sua commissione, ovvero al possibile utile dell'Ente; la seconda attiene all'effettivo utile conseguito dall'Ente. Dal momento che le due condizioni sono alternative, il conseguimento di un

¹

Ai sensi dell'art. 1, secondo e terzo comma D.Lgs. 231/2001, la normativa in commento si applica «agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica», mentre non si applica «allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale».



PRESUPPOSTI DI RESPONSABILITA' AI SENSI DEL D.LGS 231/01 ED ELENCO DEI REATI



23/05/2016

ALLEGATO B

Revisione **02**

vantaggio dell'Ente, anche nel caso in cui il soggetto autore del reato non intendeva specificamente agire a profitto dell'Ente stesso, comporta comunque l'attribuzione di responsabilità.

2. Gli autori del reato sono persone fisiche che ricoprono una posizione apicale all'interno dell'Ente, oppure una posizione subordinata ai primi.

La seconda categoria di soggetti in questione non pone particolari problemi di individuazione, risolvendosi in sostanza nei prestatori di lavoro subordinato.

Più complessa, invece, è l'individuazione dei soggetti di cui alla prima categoria. La normativa identifica espressamente come tali coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, soggetti che in pratica coincidono con le figure degli amministratori e dei direttori generali. Tuttavia, simili funzioni possono essere ricoperte in via derivativa grazie alla c.d. "delega di funzioni" e quindi anche il soggetto delegato, pur se formalmente legato all'Ente da un rapporto di lavoro subordinato, deve rientrare in questa categoria. D'altro canto, la normativa identifica la posizione "apicale" anche in colui che esercita tali funzioni limitatamente ad un'unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; con il che la categoria è ulteriormente allargata a soggetti, formalmente prestatori di lavoro, che eseguono la loro attività al di sotto del vertice aziendale ordinario. Soprattutto, la normativa coinvolge nella categoria in esame i soggetti che «esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo» dell'Ente. Con tale espressione pare debba intendersi non solo l'amministratore di fatto, ma anche quella ad esempio del socio non amministratore che, detenendo la maggioranza assoluta delle azioni, è in condizione di determinare in modo significativo la politica aziendale.

3. Gli autori del reato non hanno agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

Si tratta di un criterio negativo, speculare rispetto al primo. Se il soggetto autore del reato ha avuto finalità diverse dal profitto dell'Ente, viene meno il collegamento tra il reato e l'Ente medesimo e quindi la "rimproverabilità" di quest'ultimo. In una simile situazione, sarebbe irrilevante il profitto che in concreto l'Ente potrebbe aver conseguito, in deroga al primo criterio sopra indicato. Tuttavia, se l'autore del reato ha agito anche solo in parte nell'interesse dell'Ente, quest'ultimo rimane responsabile per il reato.

I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ "PENALE" DEGLI ENTI: I CRITERI SOGGETTIVI

Gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 pongono invece i criteri di natura soggettiva per la responsabilità dell'ente. Il Legislatore infatti, ha ritenuto che non fosse sufficiente una mera riconducibilità oggettiva del reato all'attività dell'Ente, ma che fosse anche necessaria una qualche forma di provvedimento specifico all'Ente stesso. Queste forme sono state individuate nel fatto che il reato si sia realizzato come espressione della politica aziendale, e quindi sia attribuibile ai soggetti in posizione apicale, oppure che il reato derivi da una colpa di organizzazione, e quindi sia attribuibile oggettivamente ai subordinati.

1. I soggetti in posizione apicale



PRESUPPOSTI DI RESPONSABILITA' AI SENSI DEL D.LGS 231/01 ED ELENCO DEI REATI



23/05/2016

ALLEGATO B

Revisione **02**

Qualora il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale all'interno dell'Ente, la legge presuppone che la commissione del reato sia espressione della politica d'impresa dell'Ente stesso e quindi ne presuppone la responsabilità, salvo prova contraria. Peraltro, non vi è solo un'inversione dell'onere della prova, ma la prova stessa è vincolata a specifici parametri. In altre parole, in questi casi è l'Ente che deve fornire la prova della propria "innocenza" e questa prova deve consistere nel fatto che:

- prima della commissione del reato, l'Ente ha adottato ed attuato in modo efficace un Modello di Organizzazione e Controllo 231 e gestionale idoneo a prevenire il reato stesso;
- l'Ente ha affidato ad un proprio organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, compiti di vigilanza circa il funzionamento e l'osservanza del modello;
- l'autore del reato lo ha commesso eludendo fraudolentemente il modello;
- l'organismo interno di vigilanza ha svolto in modo adeguato i propri compiti.

Sostanzialmente, quindi, l'adozione di un corretto modello di organizzazione e di gestione è cruciale per escludere la responsabilità dell'Ente. A contrario, quindi, la mancata adozione di un Modello di Organizzazione e Controllo 231 o la sua inidoneità non consentiranno in nessun caso una qualche difesa. Secondo la relazione accompagnatoria al D. Lgs. 231/2001, «all'ente viene in pratica richiesta l'adozione di modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischio-reato, e cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati reati», sulla falsariga dei Compliance Programs statunitensi.

La normativa tipizza il contenuto del Modello di Organizzazione e Controllo 231, stabilendo che questo deve contenere:

- l'individuazione delle attività aziendali esposte al rischio di commissione del reato;
- la previsione di specifici protocolli, calibrati in funzione di prevenire il reato, che stabiliscano la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente;
- l'individuazione di modalità gestionali delle risorse finanziarie, nuovamente calibrate in funzione di prevenire il reato;
- la previsione di obblighi informativi nei confronti dell'organismo interno di vigilanza;
- l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle procedure.

In sostanza, l'idoneità del Modello di Organizzazione e Controllo 231 presuppone una corretta ricognizione delle aree a rischio ed impone la proceduralizzazione delle attività dell'Ente, funzionale a prevenire la commissione del reato. Inoltre il modello deve essere supportato da un'opera di controllo sul suo funzionamento, condotta da uno specifico organo dell'Ente, e da un adeguato supporto sanzionatorio interno.

2. I soggetti in posizione subordinata.



PRESUPPOSTI DI RESPONSABILITA' AI SENSI DEL D.LGS 231/01 ED ELENCO DEI REATI



23/05/2016

ALLEGATO B

Revisione **02**

Qualora il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata all'interno dell'Ente, la responsabilità di quest'ultimo è connessa alla violazione degli obblighi di direzione o di vigilanza sul subordinato. Non sussiste violazione dell'obbligo qualora l'Ente abbia adottato ed attuato un Modello di Organizzazione e Controllo 231 idoneo a prevenire la commissione del reato. Contrariamente a quanto esaminato in relazione ai soggetti in posizione apicale, l'adozione del Modello di Organizzazione e Controllo 231 integra una presunzione di conformità a favore dell'Ente, posto che l'onere della prova circa l'inidoneità del modello stesso spetta all'accusa.

Di nuovo, la normativa tipizza il contenuto del Modello di Organizzazione e Controllo 231, stabilendo che questo deve prevedere:

- misure idonee a garantire che l'attività aziendale venga svolta nel rispetto della legge;
- misure idonee a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio;
- verifiche periodiche sul suo funzionamento e modifiche strutturali in caso di violazione alle prescrizioni ivi contenute o in caso di mutamenti dell'organizzazione aziendale;
- sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle procedure.

LE SANZIONI

La normativa in commento prevede l'applicabilità delle seguenti sanzioni:

1. Sanzioni pecuniarie

Sono applicate per quote in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000. Il valore di ciascuna quota è stabilito in un minimo di € 258,00 ed un massimo di € 1.549,00.

2. Sanzioni interdittive

Sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno una durata minima di 3 mesi ed una durata massima di 2 anni.

3. Confisca del prezzo o del profitto del reato

4. Pubblicazione della sentenza di condanna sui media.



PRESUPPOSTI DI RESPONSABILITA' AI SENSI DEL D.LGS 231/01 ED ELENCO DEI REATI



23/05/2016

ALLEGATO B

Revisione **02**

I REATI.

La responsabilità "penale" dell'Ente sorge in relazione a specifici criteri soggettivi ed oggettivi di attribuzione, di cui si dirà meglio in seguito, e qualora un reato venga commesso nell'ambito dell'attività d'impresa. Conseguentemente la commissione di un reato deve essere considerata come un presupposto per l'attribuzione di responsabilità. Tuttavia, non ogni reato previsto dalla legge fa sorgere la responsabilità in esame, ma solo quelli specificamente indicati nel D.Lgs. 231/2001 e precisamente i seguenti:

- Reati di frode commessi contro lo Stato od altre istituzioni pubbliche

- Art. 316 bis c.p. – Malversazione ai danni dello Stato
- Art. 316 ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato
- Art. 640, secondo comma, n. 1 c.p. – Truffa ai danni dello Stato
- Art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 640 ter c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

- Reati di corruzione e concussione

- Art. 317 c.p. – Concussione
- Art. 318 c.p., anche in relazione all'art. 321 c.p. – Corruzione, attiva e passiva, per atto d'ufficio
- Art. 319 c.p., anche in relazione all'art. 321 c.p. – Corruzione, attiva e passiva, per atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 319 c.p., aggravato ex art. 319 bis c.p., anche in relazione all'art. 321 c.p. – Corruzione aggravata, attiva e passiva, per atto contrario ai doveri d'ufficio (se l'Ente ha ricavato un profitto di rilevante entità)
- Art. 319 ter, primo comma c.p., anche in relazione all'art. 321 c.p. – Corruzione, attiva e passiva, in atti giudiziari
- Art. 319 ter, secondo comma c.p., anche in relazione all'art. 321 c.p. – Corruzione aggravata, attiva e passiva, in atti giudiziari
- Art. 322, commi primo e terzo c.p. – Istigazione alla corruzione per atto d'ufficio
- Art. 322, commi secondo e quarto c.p. – Istigazione alla corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio

- Reati in materia di falso nummario

- Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate



PRESUPPOSTI DI RESPONSABILITA' AI SENSI DEL D.LGS 231/01 ED ELENCO DEI REATI



23/05/2016

ALLEGATO B

Revisione **02**

- Art. 454 c.p. – Alterazione di monete
- Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- Art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
- Art. 464, primo comma c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
- Art. 464, secondo comma c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati, se ricevuti in buona fede

- Reati societari

- Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali
- Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori
- Art. 2624 c.c. – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione
- Art. 2625 c.c. – Impedito controllo
- Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti
- Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Art. 2628 c.c. – illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante
- Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto d'interessi .
- Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale
- Art. 2634 c.c. – Infedeltà patrimoniale
- Art. 2635 c.c. – Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità
- Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea
- Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio
- Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza



PRESUPPOSTI DI RESPONSABILITA' AI SENSI DEL D.LGS 231/01 ED ELENCO DEI REATI



23/05/2016

ALLEGATO B

Revisione **02**

- Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione

- Art. 270 bis c.p. – Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.
- Art. 2 della Convenzione Internazionale di New York per la repressione del finanziamento del terrorismo

- Reati contro la personalità individuale

- Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- Art. 600 bis c.p. – Prostituzione minorile
- Art. 600 ter c.p. – Pornografia minorile
- Art. 600 quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- Art. 601 c.p. – Tratta di persone
- Art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi

- Reati di abuso di mercato (c.d. "market abuse")

- Art. 184 TUF – Abuso di informazioni privilegiate
- Art. 185 TUF – Manipolazione del mercato

- Reati di omicidio colposo o lesioni colpose commessi in violazione delle norme in materia di sicurezza.

Questi reati tutelano l'integrità fisica dei lavoratori e collaboratori della impresa che nello svolgimento dei propri uffici periscono o riportano di lesioni personali colpose a causa della mancata assunzione delle misure di prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro.

- Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

- art. 648 c.p. - Ricettazione
- art. 648 bis - Riciclaggio.
- art. 648-ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

- I reati introdotti dalla L. n. 48/08 "REATI INFORMATICI"

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (Art. 491-bis C.P.,)



PRESUPPOSTI DI RESPONSABILITA' AI SENSI DEL D.LGS 231/01 ED ELENCO DEI REATI



23/05/2016

ALLEGATO B

Revisione **02**

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615- ter C.P.)
 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater C.P.)
 - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies C.P.)
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (ART. 617-quater C.P.)
 - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies C.P.)
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis C.P.)
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzabili dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635- ter C.P.)
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635- quater C.P.)
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies C.P.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (ART. 640- quinquies C.P.)

- I nuovi reati presupposto di cui all'art. 25-*bis.1* in materia di delitti contro l'industria e il commercio sono:

- art. 513 "Turbata libertà dell'industria o del commercio": violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;

- art. 515 "Frode nell'esercizio del commercio": nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente di una cosa mobile per un'altra, ovvero di una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;

art. 516 "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine";

art. 517 "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci": vendita o distribuzione di opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;

art. 517-ter "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale": fabbricazione o messa in opera industrialmente di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, o altresì, al fine di trarne profitto, introduzione nel territorio dello Stato,



PRESUPPOSTI DI RESPONSABILITA' AI SENSI DEL D.LGS 231/01 ED ELENCO DEI REATI



23/05/2016

ALLEGATO B

Revisione **02**

detenzione per la vendita, vendita con offerta diretta ai consumatori o messa comunque in circolazione di beni di cui sopra;

art. 517-quater "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".

art. 513-bis "Illecita concorrenza con minaccia o violenza";

art. 514 "Frodi contro le industrie nazionali": vendita o messa altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, tali da cagionare un nocumento all'industria nazionale.

- I nuovi reati presupposto di cui all'art 25-novies in materia di violazione del DIRITTO DI AUTORE sono:

art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;

art. 171, l. 633/1941 comma 3: reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione;

art. 171-bis l. 633/1941 comma 1: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;

art. 171-bis l. 633/1941 comma 2: riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;

art. 171-ter l. 633/1941: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

art. 171-septies l. 633/1941: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;



PRESUPPOSTI DI RESPONSABILITA' AI SENSI DEL D.LGS 231/01 ED ELENCO DEI REATI



23/05/2016

ALLEGATO B

Revisione **02**

art. 171-octies l. 633/1941: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

- Il nuovo articolo 24-ter "DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA":

Delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma c.p.);

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);

Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);

Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.);

Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p).